

## Indice

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>2</b>
<b>REGOLE GENERALI DEL DIRITTO ANNUALE</b>	
SOGGETTI OBBLIGATI .....	3
SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO .....	3
<b>CASI PARTICOLARI</b>	
TRASFERIMENTO DI SEDE .....	4
SOCIETA' CON ESERCIZIO COMPRENDENTE PERIODI DI DUE ANNI SOLARI DIVERSI.....	4
ESERCIZIO PROLUNGATO .....	4
TRASFORMAZIONE DI NATURA GIURIDICA.....	5
RIPRISTINO ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE .....	5
EVENTI ECCEZIONALI .....	5
<b>IMPORTI</b>	
IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE .....	6
IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA .....	7
DEFINIZIONE DI FATTURATO.....	8
SCAGLIONI DI FATTURATO.....	10
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO/IMPRESE ITALIANE CON UNITA' LOCALI.....	
ALL'ESTERO .....	11
IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE .....	12
ARROTONDAMENTI .....	14
<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24.....	15
TERMINI PER IL VERSAMENTO .....	16
RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	17
RIMBORSI .....	19
COMPENSAZIONI .....	19
<b>SANZIONI</b>	
ATTO DI ACCERTAMENTO E IRROGAZIONE DI SANZIONE .....	20
EMISSIONE DEL RUOLO .....	21

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ➔ Legge n. 580/1993 art.18
- ➔ Legge n. 488/1999 art. 17
- ➔ Decreto Ministeriale n. 359 del 11.5.2001,  
Regolamento per l'attuazione dell'art.17 L. n.  
488/1999
- ➔ Circolare Ministero Industria 3515 del 23.5.2001
- ➔ Circolare Ministero Industria 3520 del 24.7.2001
- ➔ Decreto Ministeriale n. 54 del 27.1.2005
- ➔ Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 22  
dicembre 2009

## REGOLE GENERALI DEL DIRITTO ANNUALE

### SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio** di ogni anno e le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno, anche solo per una frazione di esso.

### SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO

*Non devono effettuare il pagamento:*

- I soggetti **only REA**: iscritti solo nel Repertorio Economico Amministrativo.

*L'obbligo del pagamento del diritto cessa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui:*

- L'**impresa è stata posta in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa** (*salvo l'esercizio provvisorio dell'attività*);
- L'**impresa individuale** abbia **cessato l'attività** ed abbia presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il **30 gennaio** successivo alla data di cessazione dell'attività;
- Le **società e gli altri soggetti collettivi** abbiano **approvato il bilancio finale di liquidazione** ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il **30 gennaio** successivo all'approvazione del bilancio finale;
- Le **società di persone ed i consorzi** risultino in **scioglimento senza messa in liquidazione** ed abbiano presentato domanda di cancellazione entro il **30 gennaio** successivo alla data di scioglimento;
- Le **cooperative** siano state **sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa** (art. 2545-septiesdecies c.c.)

### TRASFERIMENTO DI SEDE

Nel caso di trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio dove l'impresa risulta iscritta al 1° gennaio.

Se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio, e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto solamente alla Camera di commercio di prima iscrizione.

### SOCIETÀ CON ESERCIZIO COMPRENDENTE PERIODI DI DUE ANNI SOLARI DIVERSI

Le imprese che hanno un esercizio non coincidente con l'anno solare e quindi "a cavallo d'anno" "dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio e sono legittimate, pertanto, ad effettuare il versamento nei termini loro prescritti senza incorrere nel blocco della certificazione, senza dover versare l'interesse del 4 per mille se non nei diversi e particolari termini dei loro pagamenti e senza incorrere in altre sanzioni amministrative tributarie" (Circolare M.A.P. del 4 giugno 2003 n. 553291)

Ad esempio, una società con esercizio dal 01/10/2008 al 30/09/2009 che approva il bilancio entro i 120 giorni:

il **16 marzo 2010**, in occasione del versamento dell'acconto delle imposte per l'esercizio 2008/2009, versa il diritto annuale indicando come anno di riferimento il 2009, calcolato sulla base del fatturato IRAP (valori contabili) indicato sul modello "**UNICO 2009 – redditi 2008**".

### ESERCIZIO PROLUNGATO

Le società che decidono, al momento della costituzione, di adottare un esercizio prolungato, alla chiusura del loro primo esercizio devono provvedere al pagamento del diritto annuale sia per l'anno in cui versano il primo acconto delle imposte, sia per l'anno precedente per il quale stanno versando il primo saldo delle imposte.

Ad esempio, una società che chiede l'iscrizione nel Registro imprese il 1/10/2008 e che decide di chiudere il primo esercizio al 31/12/2009 con approvazione del bilancio entro 120 gg:

✓ entro 30 giorni dalla data domanda d'iscrizione, 31 ottobre 2008, paga il diritto dovuto per l'anno 2008;

✓ il 16 giugno 2010 paga il diritto dovuto per l'anno 2009 (rapportato al fatturato conseguito nel periodo 1/10/2008 - 31/12/2008) e il diritto dovuto per l'anno 2010 (rapportato al fatturato conseguito nel periodo 1/1/2009 - 31/12/2009)

## **TRASFORMAZIONE DI NATURA GIURIDICA (regola di salvaguardia in vigore fino alla determinazione del diritto annuale per l'anno 2007)**

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il diritto annuale da versare commisurandolo al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente.

**Fino all'anno 2007** la trasformazione di natura giuridica non modificava tale modalità di determinazione del diritto, ma occorreva tenere conto della cosiddetta "regola di salvaguardia", prevista dal decreto che annualmente stabilisce gli importi, che pone un limite massimo al diritto da versare.

Pertanto:

- nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, l'importo dovuto doveva essere **comunque** calcolato applicando la clausola di salvaguardia.
- nel caso di trasformazione da società di capitali a società di persone, l'importo dovuto era commisurato al fatturato realizzato nell'anno precedente, fatta salva la clausola di salvaguardia prevista dalla normativa vigente.

Quindi soltanto **le variazioni dell'impresa** che comportavano una diversa determinazione dell'importo del diritto annuale dovuto, ossia:

- il passaggio dalla sezione ordinaria a quella speciale, e viceversa ( es. S.r.l. che diventa S.S.)
- l'annotazione come società agricola per una società semplice, e viceversa, avevano effetto dall'anno solare successivo a quello in cui sono state effettuate.

## **RIPRISTINO ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE**

L'impresa cancellata dal Registro Imprese, è nuovamente tenuta al pagamento del diritto annuale dall'anno del ripristino e secondo i principi generali, nel caso in cui, su richiesta, ottenga la cancellazione dell'iscrizione di cessazione con decreto del Giudice del registro.

## **EVENTI ECCEZIONALI**

Le eventuali **agevolazioni** in materia contributiva previste con legge **in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionali** (*alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.*) si applicano anche al diritto annuale. Ulteriori informazioni dovranno essere richieste alla Camera di commercio d'appartenenza.

## IMPORTI

### IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE

Per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese l'importo del diritto è dovuto in cifra fissa, ed é determinato con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

#### IMPORTO DA VERSARE PER LA SEDE DI OGNI IMPRESA

imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli)	€ 88,00
società semplici agricole	€ 88,00
società semplici non agricole	€ 144,00
società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001	€ 170,00

#### IMPORTO AGGIUNTIVO PER LE UNITA' LOCALI

Le imprese con sede in Italia, che esercitano attività economica attraverso **una o più unità locali** devono versare per ciascuna di esse l'importo come risulta dalla seguente tabella, pari al 20% di quello dovuto per la sede, fin ad un massimo di € 200,00.

Il totale da versare deve essere determinato sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali; occorre poi arrotondare l'importo finale all'unità di euro (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto), e pertanto:

	n° 1 Unità Locale	n° 2 o più Unità Locali
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli)	€ 18,00	€ 17,60 per numero u.l.€
unità locali di società semplici agricole	€ 18,00	€ 17,60 per numero u.l.
unità locali di società semplici non agricole	€ 29,00	€ 28,80 per numero u.l.
unità locali di società tra avvocati	€ 34,00	€ 34,00 per numero u.l.

#### L'IMPORTO TOTALE VA ARROTONDATO ALL'UNITÀ DI EURO

Esempio di calcolo u.l.:  $(17,60 \times 2) = 35,20$ , importo da versare: € 35,00  
 $(28,80 \times 2) = 57,60$ , importo da versare: € 58,00

## IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese l'importo del diritto dovuto è commisurato al **fatturato complessivo dell'impresa realizzato nell'esercizio precedente**, come stabilito dall'art. 17 della legge n. 488/1999, ed è calcolato secondo le misure fisse e le aliquote determinate con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

L'importo non è frazionabile in rapporto alla durata d'iscrizione nell'anno (art. 3 comma 2 D.M. 359/01).

### IMPRESE CHE DEVONO CALCOLARE L'IMPORTO IN BASE AL FATTURATO

---

imprese individuali commerciali

---

società in nome collettivo

---

società in accomandita semplice

---

società a responsabilità limitata

---

società per azioni

---

società in accomandita per azioni

---

società consortili a responsabilità limitata

---

società consortili per azioni

---

società cooperative

---

società di mutuo soccorso

---

consorzi con attività esterna

---

enti economici pubblici e privati

---

aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000

---

G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse Economico

---

## DEFINIZIONE DI FATTURATO

L'art. 1, c.1 lettera f), del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'Industria definisce il termine **fatturato** nell'ambito della procedura di determinazione del diritto annuale dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.

In relazione alle variazioni sulla normativa dell'IRAP, introdotte dal comma 50 e seguenti dell'articolo 1 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 con i quali sono state semplificate le regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP, e in riferimento alle quali è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate il nuovo modello IRAP 2010, le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il **fatturato**, quale base imponibile per il calcolo del diritto annuale, secondo le indicazioni contenute nella seguente tabella "IRAP 2010":

QUADRO IC	Sezione		RIQUADRI MODELLO IRAP 2010	VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Società di capitali	I	Imprese industriali e commerciali	IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) IC5 (altri ricavi e proventi)	
	II	Banche e altri soggetti finanziari	IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) IC18 (commissioni attive)	
	I-II	Imprese che assumono partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria	IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) IC5 (altri ricavi e proventi) IC15 (interessi attivi e proventi assimilati)	
	III	Imprese di assicurazioni		somma dei premi e altri proventi tecnici rappresentati dalle voci I.1 - I.3 - II.1 e II.4 del conto economico
	V	Regime forfetario		ricavi delle vendite, delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari rappresentati nelle scritture contabili

QUADRO IP	Sezione			
Società di persone	I	Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/97	IP1 (ricavi di cui all'art. 85, comma 1 lett. a), b), f) e g) del TUIR scorporando da tale somma l'importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore)	
	II	Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. 446/97	IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) IP17 (altri ricavi e proventi)	
	II	Imprese che assumono partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria	IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) IP17 (altri ricavi e proventi) IP18 (interessi attivi e proventi assimilati)	
	III	Società in regime forfetario	IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente)	
	IV	Società esercenti attività agricola	IP52 (corrispettivi)	

QUADRO IQ	Sezione			
Persone fisiche	I	Imprese art. 5-bis D.Lgs. 446/97	IQ1 (ricavi di cui all'art. 85, comma 1 lett. a), b), f) e g) del TUIR scorporando da tale somma l'importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore)	
	II	Imprese art. 5 D.Lgs. 446/97	IQ13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) IQ17 (altri ricavi e proventi)	
	III	Imprese in regime forfetario	IQ41 (reddito d'impresa determinato forfetariamente)	

Contribuenti minimi		imprese che: -hanno conseguito ricavi non superiori a 30.000 euro -non hanno effettuato cessioni all'esportazione -non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori -non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione nel triennio solare precedente -non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro		ricavi di cui alle lettere a) b) comma 1 art. 85 D.P.R. 917/86
---------------------	--	--	--	--

Confidi				voce M031 (corrispettivi per le prestazioni di garanzia) del conto economico
---------	--	--	--	--

## SCAGLIONI DI FATTURATO

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUEUTE
Da euro	A euro	
0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

### CALCOLO DELL'IMPORTO

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il diritto in base al fatturato secondo la tabella sopra riportata sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5° decimale.

Pertanto:

- le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto così determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro;
- le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all'importo determinato per la sede, l'importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali.

L'importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro, secondo la seguente formula:

**Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare**

In caso di versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza, l'importo come sopra determinato deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

In caso di trasferimento della sede, di fusione della società e di apertura e/o chiusura di unità locali in corso d'anno è opportuno, prima di procedere al calcolo del dovuto, **controllare la propria situazione nel Registro delle imprese tramite la visura** o contattare il Settore del diritto annuale.

## **IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO**

Le imprese con sede principale all'estero che esercitano attività economica in Italia, devono versare per ciascuna unità locale/sede secondaria € 110,00.

## **IMPRESE ITALIANE CON UNITA' LOCALI ALL'ESTERO**

**Le imprese con sede in Italia**, che esercitano attività economica attraverso una o più unità locali all'estero non sono tenute, per esse, al versamento del diritto annuale.

## IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE

Tutte le imprese che si iscrivono per la prima volta nel Registro delle imprese, sia nella sezione speciale sia nella sezione ordinaria o che denunciano l'apertura di una nuova unità locale/sede secondaria, devono versare un importo fisso secondo le seguenti modalità:

### IMPORTO PER LA SEDE

#### Imprese che chiedono l'iscrizione o l'annotazione nella sezione speciale

- Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 88,00
- Società semplici agricole € 88,00
- Società semplici non agricole € 144,00
- Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001 € 170,00

#### Imprese che chiedono l'iscrizione nella sezione ordinaria

- Imprese individuali (imprenditori commerciali) € 200,00
- Società in nome collettivo € 200,00
- Società in accomandita semplice € 200,00
- Società di capitali € 200,00
- Società cooperative € 200,00
- Società di mutuo soccorso € 200,00
- Consorzi con attività esterna € 200,00
- Enti economici pubblici e privati € 200,00
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 € 200,00
- G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico € 200,00

**Imprese con sede all'estero che aprono unità locali/sedi secondarie** € 110,00

N.B.: le imprese con sede in Italia che aprono unità locali/sedi secondarie all'estero non sono tenute, per esse, al pagamento del diritto annuale.

## IMPORTO PER L'APERTURA UNITA' LOCALI/SEDI SECONDARIE

Le imprese che aprono **nuove sedi secondarie o unità locali in Italia** (negozi, deposito, magazzino, ufficio...), sono tenute, per ciascuna di esse, al pagamento di un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, che corrisponde a:

<b>√ Imprese iscritte o annotate nella sezione speciale</b>	per ciascuna u.l.
- Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 17,60
- Società semplici agricole	€ 17,60
- Società semplici non agricole	€ 28,80
- Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001	€ 34,00

Per effetto della Circolare n. 19230 del 3 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo economico, con la quale è stata definita una nuova modalità di arrotondamento all'unità di euro, gli importi totali da versare sono i seguenti:

	n° 1 Unità Locale	n° 2 o più Unità Locali
- Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 18,00	€ 17,60 per numero u.l.
- Società semplici agricole	€ 18,00	€ 17,60 per numero u.l.
- Società semplici non agricole	€ 29,00	€ 28,80 per numero u.l.
- Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001	€ 34,00	€ 34,00 per numero u.l.

### L'IMPORTO TOTALE VA ARROTONDATO ALL'UNITÀ DI EURO

Esempio di calcolo u.l.:  $(17,60 \times 2) = 35,20$  importo da versare € 35,00  
 $(28,80 \times 2) = 57,60$  importo da versare € 58,00

---

## √ Imprese iscritte nella sezione ordinaria

	per ciascuna u.l.
- Imprese individuali (imprenditori commerciali)	€ 40,00
- Società in nome collettivo	€ 40,00
- Società in accomandita semplice	€ 40,00
- Società di capitali	€ 40,00
- Società cooperative	€ 40,00
- Società di mutuo soccorso	€ 40,00
- Consorzi con attività esterna	€ 40,00
- Enti economici pubblici e privati	€ 40,00
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000	€ 40,00
- G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico	€ 40,00

## ARROTONDAMENTI

A seguito della Circolare n. 19230 del 3 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Regolazione Mercato - si è individuato un nuovo algoritmo di calcolo del diritto annuale da versare, che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nella sequenza di operazioni dovranno essere mantenuti cinque decimali.

### IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE

Le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, devono calcolare il diritto base per la singola unità locale mantenendo, nel risultato ottenuto, le cinque cifre decimali. L'importo base calcolato per ciascuna unità locale deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali della medesima provincia, e sarà sempre comprensivo delle cinque cifre decimali.

L'arrotondamento al centesimo di euro, quale passaggio obbligatorio, è effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale (se il terzo decimale è uguale o superiore a cinque, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se inferiore l'arrotondamento va effettuato per difetto)

Per il passaggio dai valori in centesimi ai valori in unità di euro, gli importi del diritto annuale da versare mediante modello F24 devono essere arrotondati all'unità di euro:

- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro;
- per difetto, se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65)

### IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato, mantenendo cinque decimali.

Sull'importo così determinato per la sede, mantenendo sempre i cinque decimali, deve essere calcolato l'importo eventualmente dovuto per ciascuna unità locale, fino ad un massimo di € 200,00. L'importo del diritto base così calcolato per ciascuna unità locale ed espresso con cinque decimali deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell'impresa nell'ambito della stessa provincia, e sommato all'importo della sede.

L'arrotondamento al centesimo di euro, quale passaggio obbligatorio, è effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale (se il terzo decimale è uguale o superiore a cinque, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se inferiore l'arrotondamento va effettuato per difetto)

Per il passaggio dai valori in centesimi ai valori in unità di euro, gli importi del diritto annuale da versare mediante modello F24 devono essere arrotondati all'unità di euro:

- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro;
- per difetto, se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

**In caso di versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza, l'importo come sopra determinato deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.**

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

A partire dall'anno 2001, il diritto annuale deve essere versato tramite il modello F24, e dal 1° gennaio 2007 con modalità telematica.

Nel caso si vantino crediti per altri tributi e/o contributi si può compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto annuale.

### Le imprese che nel corso dell'anno

1. **chiedono di essere iscritte o annotate nel Registro delle imprese**
2. **aprono una nuova unità locale**
3. **costituiscono una nuova sede secondaria**

sono tenute al versamento del diritto tramite modello F24, o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o di annotazione.

Le imprese che si iscrivono con modalità telematica possono effettuare, inoltre, il pagamento del diritto con l'invio della pratica, tramite richiesta di prelievo nel modello NOTE o indicando direttamente l'importo nei costi.

**Si ricorda che dal 1° aprile 2010 anche le imprese individuali, per l'iscrizione, dovranno seguire le modalità delle società e, dunque, presentare la domanda informatica o telematica.**

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, deve essere riportato **il codice fiscale**, e **non la partita IVA, qualora diversa.**

Nella sezione **ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** si deve indicare

Codice ente/codice comune	Codice tributo	Anno riferimento	Importo a debito versati
<b>TO</b>	<b>3850</b>	<b>2010</b>	<b>importo da pagare</b>

Se l'impresa esercita attività economica attraverso unità locali/sedi secondarie in altre province, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune" la sigla della provincia della Camera di commercio in qui è ubicata l'unità locale/sede secondaria.

## TERMINI PER IL VERSAMENTO

Il versamento del diritto deve essere eseguito in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento F24 con modalità telematica entro il 16 giugno.

Il versamento eseguito entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, ossia il 16 luglio, deve essere maggiorato dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo. In questo caso sarà sufficiente compilare un unico rigo sommando l'importo del diritto e della maggiorazione.

Le società di capitali devono pagare il diritto entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).

**La scadenza del versamento che coincide con il sabato o un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.**

L'anno a cui il diritto annuale fa riferimento deve corrispondere all'anno per il quale si effettua il versamento dell'acconto delle imposte.

### Le società di capitali:

- con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**
- con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**
- con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**
- con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**
- se il bilancio non è approvato nel termine stabilito il versamento è comunque effettuato entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso**

Se il pagamento non viene eseguito nei termini suddetti, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso (vedi [www.to.camcom.it/dirittoannuale](http://www.to.camcom.it/dirittoannuale)).

Diversamente, sarà applicata una sanzione amministrativa variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto ai sensi del D.Lgs. 472/97 e del Decreto 27 gennaio 2005 n. 54.

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 3, della L. 580/93, così come modificato dall'art. 44 della L. 273/2002, il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale sono sanzionati secondo le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs n. 472/97.

Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Appurata tale condizione, l'art. 6 del D.M. n. 54/2005 prevede due fattispecie di ravvedimento:

1. con la prima, la sanzione è ridotta ad **un dodicesimo (2,50%)** del minimo previsto dall'articolo 4, comma 3 del regolamento (30%) se il pagamento viene eseguito entro **trenta giorni** dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1
2. con la seconda, la sanzione è ridotta ad **un decimo (3%)** del minimo previsto dall'articolo 4, comma 3 del regolamento (30%) se il pagamento viene eseguito entro **un anno** dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1.

Pertanto, affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto 1), è necessario che **entro 30 giorni dalla scadenza del termine**, avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato inferiore);
- degli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del 2,50% (1/12 del 30% art. 4 comma 3 D.M. n. 54/2005) del tributo dovuto.

Affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto 2), è necessario che **entro un anno dall'omissione** avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato inferiore);
- degli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del 3% (1/10 del 30% art. 4 comma 3 D.M. n. 54/2005) del tributo dovuto.

**INTERESSI LEGALI**  
(art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

<b>dal</b>	<b>al</b>	<b>Interesse legale</b>	<b>Disposizione normativa</b>
21/04/1942	15/12/1990	5,0%	
16/12/1990	31/12/1996	10,0%	L. 26.11.1990 n. 353
01/01/1997	31/12/1998	5,0%	L. 23.12.1996 n. 662
01/01/1999	31/12/2000	2,5%	D.M. 10.12.1998
01/01/2001	31/12/2001	3,5%	D.M. 11.12.2000
01/01/2002	31/12/2003	3,0%	D.M. 11.12.2001
01/01/2004	31/12/2007	2,5%	D.M. 1.12.2003
01/01/2008	31/12/2009	3,0%	D.M. 12.12.2007
01/01/2010		1,0%	D.M. 4.12.2009

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno ( art.13, comma 2, D.Lgs. n. 472/97 ).

Per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell'anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 37 D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006).

Il versamento effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza , può, in alternativa, essere versato con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

#### **Imprese di nuova iscrizione**

Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell'anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dal 31° giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione al Registro delle imprese.

#### **MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Con Risoluzione n. 115/e del 23 maggio 2003, l'Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo che riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale:

- **3851** – denominato “Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”
- **3852** – denominato “Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”

E' esclusa la compensazione per le somme versate tramite i suddetti codici.

A partire dall'anno 2001, il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese avviene tramite modello F24, e dal 1° gennaio 2007 con modalità telematica,

Nell'intestazione del modello F24, deve essere riportato il **codice fiscale**, e non la partita IVA, qualora diversa.

Nella **"SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI"** devono essere indicati:

Codice ente/ codice comune	Codice tributo	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito	
TO	3850	200..	tributo		
TO	3851	200..	interessi		
TO	3852	200..	sanzione		
		TOTALE			SALDO

**In caso di versamento del diritto annuale omesso o incompleto, il pagamento degli interessi e della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo totale o parziale.**

## RIMBORSI

Le richieste di rimborso e le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti, devono essere presentate, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti, a pena di decadenza, entro 24 mesi dal versamento stesso.

Per le annualità anteriori al 2000, il termine di presentazione delle istanze di rimborso e delle azioni giudiziali conseguenti, è scaduto il 31 dicembre 2001 (art.17 L.488/99).

## COMPENSAZIONI

È stata riconosciuta la possibilità per i contribuenti che:

- hanno erroneamente versato il diritto annuale
- hanno erroneamente versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno
- hanno effettuato il versamento ad una Camera di commercio alla quale non competeva il diritto

di effettuare la compensazione degli erronei versamenti a credito, con altri versamenti a debito, sia per lo stesso diritto annuale, sia per qualunque altro tipo di tributo.

A tal fine è necessario trasmettere un nuovo modello F24 indicando nel rigo relativo al **"debito"** l'importo del tributo da pagare, e nel rigo riferito al **"credito"** l'importo erroneamente versato.

Si ricorda che è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici

- **3851** – Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
- **3852** – Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale

**Ad eccezione dei casi di cui sopra, gli importi versati entro trenta giorni dalla scadenza senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%, sono da considerarsi tardivi (circolare M.A.P. n. 3587/c del 20/06/2005).**

## SANZIONI

### MANCATO PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE

#### A) ATTO DI ACCERTAMENTO ED IRROGAZIONE DI SANZIONE

Nel caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, si procederà all'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria variabile dal 10 al 100%, secondo il D.Lgs. n. 472/97, il D.M. n. 54/2005 ed il Regolamento della Camera di commercio di Torino approvato l'11.10.2005.

In caso di omesso versamento del diritto annuale e nel caso di versamento incompleto, sull'importo del diritto annuale non versato verrà applicata una sanzione base pari al 30% maggiorata di una percentuale rapportata all'importo omesso, secondo gli articoli 5 e 6 del Regolamento

In caso di omessa mora, ossia nel caso di versamento totale o parziale del diritto annuale effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%, verrà applicata una sanzione pari al 10% sull'importo versato, secondo l'articolo 5 del Regolamento

In caso di tardato pagamento, ossia nel caso di versamento totale o parziale del diritto annuale effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza del termine, verrà applicata una sanzione pari al 30% sull'importo versato secondo l'articolo 5 del Regolamento.

Alle violazioni relative agli anni 2001-2002 si applica la sanzione base del 10%.

Alle violazioni relative a più anni si applica, laddove più favorevole rispetto al cumulo delle sanzioni previste per ciascuna violazione, l'istituto della continuazione, come previsto dall'articolo 10 del Regolamento.

#### **Proposizione del ricorso**

Avverso l'atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzioni, è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'atto.

E' altresì possibile presentare alla Camera di commercio di Torino una istanza di riesame intesa ad ottenere l'annullamento totale o parziale dell'atto, ovvero la riduzione delle sanzioni. La stessa non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale.

#### **Modalità di pagamento**

Gli importi dovuti a titolo di diritto, interessi e sanzioni devono essere versati con il modello F24 con le stesse modalità previste per il pagamento ordinario del diritto.

Sono altresì dovute le spese del procedimento che dovranno essere pagate tramite il bollettino postale allegato all'atto notificato.

## **B) EMISSIONE DEL RUOLO**

Nel caso di omesso o incompleto pagamento dell'atto sanzionatorio, ottemperanza alle disposizioni legislative contenute nel D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 46/1999, e nel D.Lgs n. 112/1999 si procederà alla formazione dei ruoli affidando l'incarico dell'incasso degli importi relativi al diritto annuale, alle sanzioni e agli interessi contenuti negli atti di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, agli Agenti della Riscossione. L'importo da versare sarà aumentato degli interessi per il periodo che intercorre tra la data di emissione degli atti e la data di emissione del ruolo.

### **Proposizione del ricorso**

Il ricorso contro la cartella esattoriale può essere presentato solo per vizi propri, ossia per errori materiali della cartella o per vizi della notifica, ma non può essere presentato per contestare nel merito l'atto d'irrogazione della sanzione, in quanto i termini per proporre ricorso contro l'atto stesso sono già scaduti.

Il ricorso, in bollo ed intestato alla Commissione Tributaria provinciale, deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella, notificandolo all'ufficio contro cui si ricorre tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure ufficiale, giudiziario, o ancora consegnandolo all'impiegato addetto all'ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

### **Richiesta di informazioni del ruolo/richiesta di discarico amministrativo**

Se l'atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione è stato pagato oppure è evidente un errore da parte dell'Ente o, ancora, se sono necessari dei chiarimenti, è possibile presentare un'istanza o rivolgersi direttamente alla Camera di commercio, Settore diritto annuale e sanzioni, all'indirizzo e ai numeri di telefono indicati nel "Dettaglio degli addebiti".

Il Settore, a seguito di verifica, potrà discaricare la cartella senza la necessità che il contribuente presenti ricorso.